



Rivista N°: 1/2024
DATA PUBBLICAZIONE: 14/03/2024

AUTORE: Chiara Sagone*

EFFICIENTAMENTO DELLA GIUSTIZIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

EFFICIENCY OF JUSTICE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Sommario: 1. L'emersione del legame tra giustizia ed efficienza – 2. Diritto di accesso ad un giudice e IA – 3. Giusto processo e IA – 4. L'interazione possibile tra funzione giurisdizionale e IA nell'ottica dell'efficienza – 5. Conclusioni.

1. L'emersione del legame tra giustizia ed efficienza

La funzione giurisdizionale rappresenta lo strumento primario per difendere i diritti fondamentali della persona, ristabilire l'ordine giuridico violato e garantire la certezza del diritto.

Già nel pensiero di Klein la controversia giudiziaria era considerata un "problema sociale" che, oltre a provocare odio e ira fra le parti litiganti, si poneva quale ostacolo al corretto funzionamento dell'economia. Da qui, la necessità che essa venisse risolta nel più breve tempo possibile grazie ad un giudice, «*organo statale, a servizio del diritto, del bene comune e della pace sociale*»¹.

Tali considerazioni mostrano ancora oggi la loro attualità e si riflettono sulle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale delineate nella Costituzione italiana. Il processo è affidato ad un giudice circondato da particolari garanzie e, affinché la tutela giurisdizionale possa dirsi effettiva, occorre che non si prolunghi eccessivamente.

Più di recente, al principio della ragionevole durata del processo si è affiancato un ulteriore canone: quello dell'efficienza della giurisdizione.

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania.

¹ F. KLEIN, *Zeit- und Geistesströmungen im Prozesse. Vortrag gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 9. November 1901*, Dresden 1901, ristampa Frankfurt a.M., 1958, nt. 29, p. 18 ss. Per un approfondimento sulla *Sozialfunktion* del processo civile, A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in F. MARCHIO E M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, pp. 87-138.

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

Secondo una visione industriale e manageriale, l'efficienza «*si misura dal rapporto tra gli effetti effettivamente ottenuti con le risorse disponibili e i massimi effetti possibili con le risorse disponibili*»². Il rispetto di tale principio si fonda su un'allocazione razionale delle risorse disponibili e sul conseguimento di risposte ottimali rispetto ai contesti di riferimento.

Nella prospettiva giuridica, il canone dell'efficienza, accanto ai principi di economicità ed efficacia, concretizza il principio del buon andamento. Quest'ultimo, pur rappresentando «*condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale*»³, è tipicamente ricondotto all'attività della pubblica amministrazione per via della sua collocazione nella sezione della Costituzione ad essa dedicata.

La Corte costituzionale, invece, già con la sentenza n. 171 del 1996, ha collegato il principio del buon andamento all'amministrazione della giustizia, sul presupposto che si tratta di un servizio pubblico essenziale. Infatti, pur essendo l'art. 97 Cost. «*inserito in una sezione della Carta costituzionale che s'intitola alla pubblica amministrazione*» e costituendo la magistratura «*un «ordine» ben differenziato dagli altri poteri ed apparati pubblici [...] sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento*»⁴.

Nonostante l'indicazione proveniente dalla Corte costituzionale, in un saggio del 2014, Luciani osservava come nel diritto positivo italiano mancassero espressioni come «*efficienza della giurisdizione*» o «*efficienza della tutela giurisdizionale*»⁵.

Oggi, invece, si assiste ad un cambio di rotta, in ragione del rilievo attribuito a tale canone a livello europeo.

Alla fine del 2002, su iniziativa dei ministri europei della giustizia riunitisi a Londra nel 2000, è stata istituita, in seno al Consiglio d'Europa, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), un organismo per migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari europei e rafforzare la fiducia degli utenti nei tribunali.

In ambito eurounitario, la Scheda tematica del semestre europeo elaborata nel 2017, dedicata ai «*Sistemi giudiziari efficaci*», non mancava di chiarire come tutti gli Stati membri dovessero appunto disporre di sistemi giudiziari efficaci per proteggere i valori fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia: «*qualità, indipendenza ed efficienza sono le componenti chiave di un «sistema giudiziario efficace». Sistemi giudiziari efficaci sono un prerequisito per creare un ambiente favorevole agli investimenti e alle imprese poiché infondono fiducia durante l'intero ciclo economico. Sono inoltre essenziali per la tutela dei diritti individuali, in particolare dei diritti sociali. Sono fondamentali per l'attuazione di tutta la legislazione dell'UE, in particolare delle leggi economiche, e per rafforzare la fiducia reciproca e la lotta alla corruzione. Quest'ultimo ha un impatto diretto sui bilanci pubblici e sul contesto imprenditoriale*»⁶.

² D. WALDO, *The Administrative State*, New York, 1948, p. 191.

³ Corte cost., sentenza n. 123 del 1968.

⁴ Corte cost., sentenze nn. 86 del 1982, 18 del 1989 e 376 del 1993.

⁵ M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2014, p. 1.

⁶ Cfr. la scheda intitolata *European Semester Thematic Factsheet. Effective Justice Systems*, su commission.europa.eu, p. 1.

Nel 2022 il Consiglio d'Europa ha pubblicato il report sull'efficienza e sulla qualità della giustizia in Europa⁷, ove la giustizia italiana viene annoverata tra le più inefficienti in Europa a causa soprattutto della sua endemica lentezza.

L'inefficienza incide negativamente sulla crescita del PIL, scoraggia gli investimenti esteri, ed accentua i divari interni fra Nord, Centro e Sud del Paese⁸.

La sospensione dei termini e il rinvio delle udienze, istituti utilizzati per fronteggiare la diffusione del Sars-Cov-2, hanno acuito le criticità date dalla eccessiva durata dei processi⁹.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza afferma esplicitamente che l'efficienza dell'amministrazione della giustizia rappresenta un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare rimedi giurisdizionali effettivi per la tutela dei diritti, specie dei soggetti più deboli. L'efficienza del settore giustizia è condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per il corretto funzionamento del mercato¹⁰.

Il PNRR contiene specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario.

Si tratta, in particolare, della previsione di riforme volte ad accelerare lo svolgimento dei processi e di specifici stanziamenti per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari, per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali e per l'efficientamento degli edifici giudiziari¹¹.

Sicché, sono stati emanati il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale.

⁷ CEPEJ, *European judicial systems. Evaluation Report - 2022 Evaluation cycle (2020 data)*, Strasburgo, 2022.

⁸ M.A. CABIDDU, *Emergenze abissali. Cosa resterà di diritti e processo dopo la pandemia*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2021, p. 306.

⁹ Sul tema, *ex multis*, F. DAL CANTO, *Il sistema giustizia alla prova dell'emergenza pandemica, tra forme e sostanza*, in *Rivista Aic*, n. 2, 2021, pp. 110-142; C. DALLARA, G. MICHETTI, M. DI SIVO, *L'organizzazione della giustizia alla prova dell'emergenza COVID-19. Il ruolo dei presidenti di tribunale nella definizione delle strategie organizzative*, in *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, n. 1, 2022, pp. 93-127; M. CATERINI, S. MULEO (a cura di), *La giustizia al tempo del coronavirus*, Pacini giuridica, Pisa, 2022; F. PATRONI GRIFFI, *Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell'emergenza*, in *giustizia-amministrativa.it*, 28 ottobre 2020; A. ZAMPAGLIONE, L. FORTE, *La partecipazione a distanza all'epoca del coronavirus: tra contrazione del diritto di difesa materiale e esigenze di accertamento*, in *Dirittifondamentali.it*, n.1, 2020, pp. 1107-1129; U. COREA, *Il diritto di difesa e di accesso alla giustizia civile ai tempi (e oltre) l'emergenza sanitaria*, in *Judicium*, n. 6, 2020; P. SERRAO D'AQUINO, *La riorganizzazione della giustizia civile al tempo del COVID. Commento alle misure introdotte dal decreto legge n. 18 del 2020*, in *Federalismi.it*, Paper su Osservatorio emergenza Covid, 2020, pp. 1-21; F. FRANCIOSI, *L'emergenza Coronavirus e la "cura" per la giustizia amministrativa. Le nuove disposizioni straordinarie per il processo amministrativo*, *ivi*, pp. 2-15; F. DONATI, *Giustizia online al tempo del Coronavirus e dopo*, in *Il diritto pubblico della pandemia*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta online*, II, 2020, pp. 149-158; E. AMODIO, E.M. CATALANO, *La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio*, in *Sistema penale*, n. 5, 2020, pp. 267 ss.

¹⁰ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, testo aggiornato trasmesso al Senato lunedì 26 aprile 2021, p. 52.

¹¹ Il target fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede la riduzione del 90% delle cause pendenti entro il 2026. Gli obiettivi finali, da conseguire entro la metà del 2026, sono l'abbattimento dell'arretrato della giustizia amministrativa del 70% in tutti i gradi di giudizio, la riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili, la riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali. Target o output intermedio è l'abbattimento dell'arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello, entro la fine del 2024.

Le risorse economiche destinate alla giustizia comprendono l'investimento in capitale umano atto a rafforzare l'Ufficio del processo¹².

Tale struttura, già introdotta con l'art. 16-octies del decreto-legge n. 179/2012, era costituita da personale di cancelleria, tirocinanti a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, giudici ausiliari e giudici onorari. Più di recente è stata disciplinata dalle Linee Guida del CSM quale supporto alle attività degli uffici giudiziari, con l'obiettivo di ridurre l'arretrato e contenere i tempi della giustizia¹³.

Per molto tempo si è ritenuto che il principio di indipendenza del giudice dovesse necessariamente accompagnarsi al concetto di "auto-organizzazione" e che, dunque, a ciascun giudice fosse demandato il compito di organizzare il lavoro autonomamente, senza il supporto di studiosi di organizzazione¹⁴.

Oggi, invece, sta affiorando la centralità della questione organizzativa per il funzionamento degli uffici giudiziari. La giurisdizione si configura quale organizzazione complessa, come può desumersi sia dall'art. 26-bis del D.lgs. 26/2006, che ha portato alla nascita dei corsi per aspiranti dirigenti della Scuola Superiore della Magistratura, sia da fonti di rango subordinato¹⁵.

Certamente, gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato hanno contribuito all'affermazione del paradigma manageriale, incentrato sulla capacità di fornire una risposta adeguata, entro un tempo ragionevole, alla domanda di giustizia proveniente dai cittadini¹⁶.

Il potenziamento dell'Ufficio per il processo si muove lungo la formazione di un gruppo di lavoro a supporto dell'attività del magistrato, che può migliorare performance quantitative e qualitative, determinando il passaggio "dal giudice-monade isolata al magistrato che dirige

¹² Cfr. l'art. 11 decreto legge n. 80/2021 e l'allegato 2, che indica le attività che possono essere affidate agli addetti all'Ufficio del processo: lo studio dei fascicoli; la verifica sulla completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, l'organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; la condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; la ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; il supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; il supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e il monitoraggio dei risultati; il raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

¹³ Delibera del 15 maggio 2019. Avanza alcune perplessità sulle garanzie di competenza e di giustizia degli addetti all'Ufficio del processo M.A. SANDULLI, *Sanità, misure abilitanti generali sulla semplificazione e giustizia nel PNRR*, in *Federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario*, 2021, p. 7.

¹⁴ S. ZAN, *Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, Il Mulino, Bologna, 2003; ID., *Il sistema organizzativo della giustizia civile in Italia. Caratteristiche e prospettive*, in *Quaderni di giustizia e organizzazione*, n. 1, 2006, pp. 17-48.

¹⁵ Basti pensare che, per rendere effettivo l'istituto dell'Ufficio per il processo, sono state, nel corso del 2021, emanate: la Circolare del 3 novembre 2021 del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria avente ad oggetto informazioni e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione dell'Ufficio per il processo; la Circolare del 12 novembre 2021 dalla Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero avente ad oggetto "Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"; la Circolare del 2 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria avente ad oggetto le linee guida per l'adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.l. 80/2021; la Circolare del 22 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria per l'avvio del monitoraggio continuo.

¹⁶ L. VERZELLONI, *Il problema delle risorse umane: opportunità e criticità dell'Ufficio per il Processo*, in *La Magistratura. I Quaderni*, 2023, p. 29.

*un team di personale qualificato, riservando a sé il core business della sua attività, la decisione*¹⁷.

Occorre a questo punto chiedersi se, nell'ottica di perseguire l'efficienza nel settore della giustizia, possa compiersi un ulteriore passo in avanti mediante l'intelligenza artificiale, secondo quanto già prefigurato da Leibniz: «*le parti un giorno di fronte ad una disputa potranno sedersi e procedere a un calcolo*»¹⁸.

Le risorse tecnologiche, infatti, oggi sono in grado di semplificare l'attività umana in una molteplicità di settori. Esse pongono sfide, sino a poco tempo fa, inedite per il diritto, essendo affiorata la necessità di coniugare l'utilizzo di strumenti algoritmici con l'assoluta centralità della persona umana che emerge lungo tutto il dettato della Costituzione, la quale impone di mantenere una visione antropocentrica. Al riguardo, la dottrina ha individuato una vera e propria «riserva di umanità» che rappresenta «*uno dei diversi corollari del principio personalista che innerva il nostro ordinamento e che risulta sancito all'art. 2 Cost., letto congiuntamente a quello della dignità della persona umana*»¹⁹. Occorre, dunque, verificare se e secondo quali modalità possano essere sperimentate «*prospettive di ibridazione*» tra mondo naturale e artificiale²⁰ nel campo dell'attività giurisdizionale, il quale appare paradigmatico di tale nuova relazione e delle implicazioni che possono sorgere nel campo della tutela dei diritti fondamentali.

Potremmo dire, al riguardo, che i confini del diritto, di fronte alle novità della ricerca scientifica, che è compito della Repubblica promuovere secondo il dettato dell'art. 9 Cost., non possono che estendersi, secondo le coordinate offerte dalla Costituzione italiana, efficacemente accostata ad una «carta geografica» che serve ad orientare il percorso verso il nuovo mondo prodotto dalla rivoluzione digitale 4.0²¹.

Com'è noto, la Costituzione riconnette all'esercizio della funzione giurisdizionale taluni principi atti a garantire che essa si svolga conformemente ai canoni dello Stato di diritto.

Proprio in tale forma di Stato è emersa l'idea dell'impersonalità degli uffici pubblici quale strumento per un esercizio oggettivo, imparziale e prevedibile della funzione pubblica, accanto al principio di eguaglianza davanti alla legge e all'ideale della certezza giuridica.

Tale aspirazione si è riversata sull'organizzazione delle funzioni giudiziarie, tanto che il modello del 'giudice-funziionario' è stato considerato immanente al Titolo IV della parte seconda della Costituzione, dedicato alla Magistratura²². Mutuando le parole di Montesquieu,

¹⁷ C. CASTELLI, *Giustizia 2030. Un libro bianco per la giustizia e il suo futuro*, in *QuestioneGiustizia.it*.

¹⁸ G.W. LEIBNIZ, *La monadologia* (1720), Sansoni, Firenze 1935, p. 31, riteneva di poter «*ridurre tutti i ragionamenti umani ad una specie di calcolo che servirebbe a scoprire la verità, nei limiti di ciò che è possibile ex datis, posto cioè quel che ci è dato o conosciuto*». Sul pensiero Leibniziano, U. PAGALLO, *Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin*, Giappichelli, Torino, 2005; G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, Einaudi, Torino, 2018, pp. 34 ss.

¹⁹ G. CERRINA FERONI, *IA nei processi decisionali della PA, il faro è la Costituzione*, su *garanteprivacy.it*, che condivide il pensiero di G. GALLONE, *Riserva di umanità e funzioni amministrative*, Padova, Cedam, 2023.

²⁰ A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'intelligenza artificiale*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Franco Angeli, Milano, 2020, p. 17.

²¹ R. SCIARRONE, *Perché è l'ora di garantire una riserva di umanità. Parla Flick*, su *formiche.net*, 02.12.2023.

²² Così G. SEVERINI, *I 'due corpi del giudice', ovvero dell'impersonalità delle decisioni giudiziarie*, in *Federalismi.it*, n. 7, 2018, p. 3.

potremmo dunque affermare che «*les juges de la nation ne sont... que la bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés*»?²³

2. Diritto di accesso ad un giudice e IA

La teoria di Klein sulla 'funzione sociale' del processo civile ha fatto emergere l'idea dell'imprescindibilità del ruolo del giudice. Al riguardo, Chiovenda affermava che «*coll'idea che l'amministrazione della giustizia sia una funzione della sovranità, si viene formando lentamente la convinzione che il giudice come organo dello Stato non debba assistere passivamente alla lite, per pronunciare alla fine una sentenza [...] ma debba partecipare alla lite come forza viva ed attiva*»²⁴. E ancora, che «*il rinnovato concetto della giurisdizione come funzione dello Stato restituisc[e] al giudice nel processo moderno una posizione centrale di organo pubblico interessato a rendere giustizia nel modo migliore e più pronto possibile*»²⁵.

Nella Costituzione italiana, il diritto di accesso ad un giudice si evince dall'art. 24 Cost., il quale afferma esplicitamente i diritti di azione e di difesa²⁶. Principi cardine del nostro ordinamento costituzionale, esprimono la supremazia del diritto rispetto a qualunque forma di arbitrio. La Corte costituzionale ha incluso tali diritti tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, intangibili, come tali non suscettibili di revisione²⁷.

Nell'esplicitare il portato di tale disposizione costituzionale, la Consulta ha chiarito che «*una tutela dei diritti effettiva richiede l'accesso a un giudice*», a fortiori quando si tratta di tutelare un diritto inviolabile²⁸. Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva costituisce uno dei «*grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo*» senza eccezione alcuna, essendo contemplato «*tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio*»²⁹. Affinché i diritti siano effettivi occorre «*il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale*»³⁰. Il dettato trova conferma dell'art. 113, commi 1 e 2, Cost., ai sensi del quale gli stessi apparati pubblici sono soggetti all'imperio della legge. La Corte costituzionale ha arricchito la riflessione su tali diritti, evidenziando che il diritto di cui agli artt. 24 e 113

²³ C.L. MONTESQUIEU, *Esprit des lois* (1748), Garnier, Londra 1777, Tomo 1, Libro XI, p. 327.

²⁴ G. CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in Id., *Saggi di diritto processuale*, Giuffrè, Milano, 1907 p. 385.

²⁵ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, rist., Jovene, Napoli, 1960, nt. 17, p. 398.

²⁶ L.P. COMOGLIO, M. SCAPARONE, M. NOBILI, F. BRICOLA, N. MAZZACUVA, *Rapporti civili (Art. 24-26)*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Foro it., Bologna-Roma 1981; M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Parte II, Giuffrè, Milano, 1993, p. 319 ss.; A. POLICE, *Art. 24*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, p. 501 ss.

²⁷ Corte cost., sentenze nn. 98/1965 e 18/1982.

²⁸ Corte cost., sentenze nn. 182 del 2014 e 119 del 2013, su cui G. ARCONZO, *Accesso alla giustizia e tutela dei diritti fondamentali*, in C. AMALFITANO, D.U. GALETTA, L. VIOLINI (a cura di), «*Law, Justice and Sustainable Development*». *L'accesso alla giustizia nel quadro del Sd Goal 16*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 316 ss.

²⁹ Corte cost., sentenze nn. 238 del 2014, n. 82 del 1996 e n. 18 del 1982.

³⁰ Ibidem.

Cost. «è riconosciuto a tutti [...] e a tutti spetta, com'è proprio dei diritti ascrivibili all'alveo dell'art. 2 Cost., riferito in maniera cristallina all'uomo»³¹.

Tali articoli, nell'affermare il diritto all'accesso a un giudice, si riconnettono al patrimonio giuridico di ciascuna persona secondo il principio di eguaglianza, così saldandosi agli articoli 2 e 3 Cost.³².

La giurisprudenza europea, nel *leading case Golder c. Regno Unito* del 1975, ha affermato il diritto di accesso ad un giudice ricollegandolo all'art. 6 della CEDU³³.

Ma qual è il giudice cui si ha diritto di accedere? Si potrebbe ipotizzare l'intervento di un giudice-robot?

In continuità con quanto sancito dall'art. 24 Cost., l'art. 25 Cost., al comma 1, enuncia il principio di precostituzione del giudice naturale per legge, cui nessuno può essere distolto. La riserva di legge assoluta è finalizzata ad assicurare che il giudice venga determinato a priori in base a norme di legge, derogabili soltanto in casi eccezionali e in base a criteri certi, oggettivi e preventivamente fissati³⁴.

Il diritto di accesso ad un giudice preclude la possibilità di affidare la risoluzione di una determinata controversia ad una macchina. Tale strumento, infatti, risulterebbe molto distante dalla volontà dell'Assemblea Costituente che, nell'affermare il principio del giudice naturale, di certo immaginava un giudice persona, per il quale ha predisposto una cornice di garanzie e requisiti.

Si pensi al dettato dell'art. 101 Cost., ai sensi del quale «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge»³⁵.

³¹ Corte cost., sentenza n. 157 del 2021.

³² R. DICKMANN, *Il "Diritto al giudice" di cui all'art. 24 Cost. come principio supremo e limite al diritto internazionale generalmente riconosciuto* (Nota a Corte cost., sent. n. 238 del 22 ottobre 2014), in *Federalismi.it*, n. 22, 2014, p. 2: «l'art. 24 Cost[...] esprime il "diritto al giudice" e ha il rilievo di principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano in connessione con il rilievo della dignità della persona umana, garantita al centro dell'ordine costituzionale dall'art. 2 Cost».

³³ Corte EDU, sentenza 21 febbraio 1975: «*It would be inconceivable*», secondo la Corte, che l'art. 6, § 1 «*should describe in detail the procedural guarantees afforded to parties in a pending lawsuit and should not first protect that which alone makes it in fact possible to benefit from such guarantees, that is, access to a court. The fair, public and expeditious characteristics of judicial proceedings are of no value at all if there are no judicial proceedings. [...] it follows that the right of access constitutes an element which is inherent in the right stated by Article 6 para. 1*»

³⁴ Tale significato ben emerge dai lavori preparatori, seduta del 17 settembre 1946, su *nascitacostituzione.it*, in occasione dei quali l'On.le Basso, relatore, ebbe a specificare la differente portata del termine "naturale" rispetto a quello di "precostituito", in quanto «*il tribunale speciale era una magistratura straordinaria, ma precostituita. Sono le due cose insieme che si vogliono vietare. Si vuole vietare che si creino magistrature ordinarie che giudichino reati avvenuti prima, e che si creino magistrature straordinarie*».

³⁵ N. ZANON, L. PANZERI, *Art. 101*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino 2006, vol. III, pp. 1957 ss; R. GUASTINI, *Art. 101*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Foro it., Bologna-Roma, 1994, pp. 179 ss; D. BIFULCO, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*. *Contributo allo studio dell'articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana*, Jovene, Napoli, 2008; M. LUCIANI, *Giurisdizione e legittimazione nello Stato costituzionale di diritto (ovvero: di un aspetto spesso dimenticato del rapporto fra giurisdizione e democrazia)*, in AA.VV., *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 880 ss.

Trattasi della disposizione costituzionale che individua nel popolo la fonte di legittimazione ultima della funzione giurisdizionale³⁶. La decisione deve risultare «coerente con quei valori di civiltà giuridica che in un determinato contesto storico sono espressi o condivisi dalla collettività»³⁷. Come potrebbe un algoritmo comprendere i valori su cui si fonda la società e, conseguentemente, esprimersi in nome del popolo?

La medesima previsione dispone la sottoposizione del giudice alla legge per garantire la sua libertà ed indipendenza, consentendo che la legge stessa venga applicata senza interferenze od interventi che possano incidere sul suo libero convincimento. Il giudice ha, dunque, una sua «sfera riservata di potestà interpretativa»³⁸, che deriva dal contatto diretto con la legge, di cui l'organo giurisdizionale potrà elaborare i significati utili a risolvere la controversia. Ciò esclude che il giudice possa essere vincolato dall'esito di procedure algoritmiche o da automatismi applicativi. Già nel 2016, la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, nelle sue «Linee guida sulla *cybergiustizia*», ha evidenziato il pericolo che l'uso di *software* di analisi di precedenti giurisprudenziali da parte dei giudici possa minarne la capacità discrezionale e soprattutto l'indipendenza.

Ancora, l'art. 102 Cost. affida l'esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, affermando che «non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali». Dal combinato disposto degli artt. 25 e 102 Cost. emerge l'intento del Costituente di evitare l'istituzione di magistrature *ad hoc* che si porrebbero in contrasto con i principi di imparzialità, terzietà e indipendenza del giudice.

Com'è noto, la cornice costituzionale italiana è ricca di una serie di previsioni per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza del giudice: il principio dell'autogoverno dell'ordine giudiziario (artt. 104-105 Cost.), la riserva assoluta di legge sull'ordinamento giudiziario (artt. 108, comma 1, e 116, comma 2, lett. l), l'accesso per pubblico concorso, l'inaffidabilità dei magistrati e la loro distinzione solo per funzioni svolte³⁹.

³⁶ Differente la posizione di I. ANDOLINA, G. VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 195-196, secondo i quali «non essendo nel nostro ordinamento politico-costituzionale configurabile né una 'rappresentatività' della Magistratura (poiché il sistema di reclutamento imposto dall'art. 106, 1° comma, Cost. comporta l'esclusione di una sua investitura popolare diretta od indiretta) né, conseguentemente, una sua responsabilità nei confronti del Popolo, non appare tecnicamente esatto parlare di un controllo da parte di quest'ultimo sul Potere giurisdizionale, dato che un simile controllo sarebbe privo di ogni conseguenza politica».

³⁷ V. VIGNERA, *Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del nuovo art. 111 Cost.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, pp. 1185 ss., 1194.

³⁸ M. BIGNAMI, *L'indipendenza interna del pubblico ministero*, in *Questione Giustizia*, n.1, 2018; R. GUASTINI, *Art. 101*, cit., p. 192.

³⁹ Sulla tematica I.A. NICOTRA, *La giustizia: una questione ancora aperta?*, in *Federalismi.it*, paper del 5 aprile 2023; EAD., *Giudici e pubblici ministeri, è giunto il tempo di una vera riforma*, in *Percorsi costituzionali*, n.2, 2009, pp. 69 ss; G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1997; ID., *L'indipendenza della magistratura come ordine. Il CSM e le sue funzioni "politiche": Il problema della sua composizione e quello del vincolo sostanziale di mandato nei confronti del Parlamento, dei partiti e delle correnti della magistratura*, in S. MERLINI (a cura di), *Magistratura e politica*, Passigli, Bagno a Ripoli, 2016, pp.125 ss.; A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Einaudi, Torino, 1990; S. BARTOLE, *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*, Cedam, Padova, 1964; N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Zanichelli, Bologna, IV ed., 2014; F. DAL CANTO, *Le trasformazioni della legge sull'ordinamento giudiziario e il modello italiano di magistrato*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2017, pp. 671-702; M. VOLPI, *Indipendenza e autonomia dell'ordine giudiziario*, in A. VIGNUDELLI (a cura di), *Lezioni Magistrali di Diritto Costituzionale, Anno Accademico MMXI-MMXII*, Mucchi, Modena 2012, p. 127 ss; L. MONTANARI, *L'indipendenza*

Si potrebbe prescindere da tale sistema di garanzie grazie ad un giudice robot, sostenendone la sua autonomia e indipendenza intrinseca, che renderebbe superfluo il quadro costituzionale tratteggiato? No di certo, posto che un sistema di IA destinato alla produzione di una decisione giudiziaria sarebbe, invece, condizionato da regole e procedure algoritmiche progettate da privati, che sfuggirebbero tanto ad una legittimazione derivante dal popolo quanto alle garanzie di imparzialità ed indipendenza, che vengono riprese dall'art. 111 Cost.

Si potrebbe affermare sinteticamente che l'art. 111 Cost. intende garantire la posizione di alterità e l'equidistanza del giudice da accusa e difesa, ma, al riguardo, occorrono alcune precisazioni.

Nella normativa sovranazionale, il termine "imparziale" è di solito associato a "indipendente"⁴⁰. Differente l'impostazione che si è consolidata nell'ordinamento italiano già prima della revisione costituzionale che ha condotto alla modifica dell'art 111 Cost., ove indipendenza e autonomia afferiscono all'organizzazione e non al concreto esercizio dell'attività giurisdizionale nel singolo processo, rendendo il giudice soggetto solo alla legge e, conseguentemente, estraneo da condizionamenti politici.

Indipendenza, autonomia, regole stringenti per il reclutamento e la progressione di carriera dei magistrati sono prodromiche all'oggettività e imparzialità del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La Corte costituzionale ha affermato che la «*imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio*»⁴¹. L'imparzialità è «*connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto terzo*»⁴².

Terzietà e imparzialità introducono il canone dell'estraneità del giudice rispetto alla *res litigiosa*.

Dirimente, al riguardo, la sentenza della Consulta n. 155 del 1996, che riconosce un posto centrale all'imparzialità del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato: essa è «*connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza*».

L'obiettività della funzione del giudicare esige, secondo la prospettiva della Corte costituzionale, la massima spersonalizzazione, in funzione della quale l'ordinamento non può

della Magistratura e il ruolo dei Consigli di giustizia, in R. ORRÙ, A. CIAMMARICONI, L.G. SCANNELLA (a cura di), *Il potere giudiziario nell'esperienza europea continentale: the "most" dangerous branch? Giornate di Diritto e storia costituzionale «Atelier 4 luglio – G.G. Florida»*, II, Esi, Napoli, 2011, pp. 59 ss.

⁴⁰ Cfr. art. 6 CEDU; art. 10 della Dichiarazione universale del 1948.

⁴¹ Corte cost., sentenza n. 131 del 1996.

⁴² Ibidem.

che introdurre una disciplina sulle incompatibilità endoprocessuali, volte ad escludere che il medesimo giudice possa comparire ripetutamente in diverse fasi del medesimo giudizio⁴³.

Ebbene, l'utilizzo di strumenti di IA pare a taluni auspicabile proprio in ragione della maggior terzietà ed imparzialità della macchina, rispetto al giudice persona che può trovarsi sottoposto al rischio di condizionamenti e fenomeni corruttivi.

A livello giurisprudenziale tale prospettiva sembrerebbe emergere in un caso, afferente però all'espletamento di attività amministrativa, affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2270 del 2019, ove i giudici amministrativi hanno dimostrato di saper cogliere le potenzialità dell'uso di sistemi di intelligenza artificiale, ritenendo che l'impiego di un efficiente elaboratore elettronico appare oggi giorno come una doverosa declinazione dell'art. 97 Cost. coerente con l'attuale evoluzione tecnologica. Gli strumenti algoritmici vanno utilizzati nell'ottica di una maggior efficienza ed economicità, ma anche considerando la «*esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata*»⁴⁴.

Secondo il Consiglio di Stato, un processo automatizzato e la spersonalizzazione che ne consegue contribuiscono azzerrare i rischi d'interferenze personali e di comportamenti dolosi dei funzionari pubblici, in un'ottica di legalità e di prevenzione della corruzione. L'intelligenza artificiale ripara, al contempo, dalla possibilità di commettere errori per negligenza⁴⁵.

Beninteso, le potenzialità delle procedure automatizzate presuppongono una corretta elaborazione dell'architettura algoritmica⁴⁶. La prassi ha, però, già dimostrato i rischi derivanti dall'utilizzo di tali sistemi anche nell'espletamento dell'attività giurisdizionale. Ci si riferisce al noto caso Loomis⁴⁷, in occasione del quale la piattaforma, a causa dell'errata

⁴³ Principio, invero, già affermato nella sentenza n. 432 del 1995. Sull'idea della spersonalizzazione della funzione giurisdizionale e le sue origini, M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista Aic*, n. 3, 2018, pp. 879 ss.

⁴⁴ Molto ampi i contributi della dottrina sull'argomento, ai quali si rinvia per maggiori approfondimenti: I.A. NICOTRA, V. VARONE, *L'algoritmo, intelligente ma non troppo*, in *Rivista Aic*, n. 4, 2019, pp. 86-106; A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, cit.; E.C. RAFFIOTTA, *L'erompere dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione e dei servizi al cittadino*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA, *Al Anthology*, cit., pp. 191-216; I.A. NICOTRA, *L'impatto degli algoritmi sulla vita dei cittadini*, ivi, pp. 269-274; F. FAINI, *Intelligenza artificiale, diritto e pubblica amministrazione*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, pp. 385-414; M. FASAN, *I principi costituzionali nella disciplina dell'Intelligenza Artificiale. Nuove prospettive interpretative*, in *DPCE online*, n.1, 2022, pp. 181-199; N. RANGONE, *Le pubbliche amministrazioni italiane alla prova dell'intelligenza artificiale*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, n. 209, 2021, p. 11-29.

⁴⁵ Un maggior scetticismo si evinceva dalle sentenze gemelle del Tar Lazio 10 settembre 2018 nn. 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229 e 9230. Secondo queste ultime pronunce, qualora entrino in gioco diritti, anche di rango costituzionale, solo l'uomo può procedere adeguatamente ad un'attività di ponderazione. Anche qualora la macchina fosse dotata del massimo grado di precisione, sarebbe impossibile sostituire l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio, che costituisce estrinsecazione dei valori costituzionali di uguaglianza, correttezza, imparzialità, con un algoritmo impersonale e orfano di capacità valutazionali, pena la violazione degli articoli 3, 24, 97 Cost. e 6 della CEDU. Il Consiglio di Stato, nell'incoraggiare l'uso dell'IA, tiene a precisare che i vantaggi scaturenti dall'utilizzo delle procedure robotizzate vanno coniugati coi principi costituzionali afferenti all'attività amministrativa, atti ad assicurare la piena conoscibilità del modulo utilizzato e dei criteri applicati, l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere e il principio di non discriminazione.

⁴⁶ I.A. NICOTRA, V. VARONE, *L'algoritmo, intelligente ma non troppo*, cit., p. 94.

⁴⁷ 881 N.W.2nd 749 (Wis. 2016), su cui L. HAN-WEI, L. CHING-FU, C. YU-JIE, *Beyond State v. Loomis: Artificial Intelligence, Government Algorithmization, and Accountability*, in *International Journal of Law and Information*

programmazione, ha prodotto un risultato discriminatorio nel valutare il rischio di recidiva riproducendo pregiudizi tipicamente umani a causa dei dati processati dalla macchina, così tradendo la *ratio* dei principi di terzietà ed imparzialità, oltre che il principio di non discriminazione.

Ma anche la medesima pronuncia del Consiglio di Stato fuga ogni dubbio sulla necessità che, una volta utilizzato lo strumento algoritmico nell'ambito dell'attività amministrativa, sia il giudice a «*dover svolgere, per la prima volta sul piano 'umano', valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica, con la conseguenza che la decisione robotizzata impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti*»⁴⁸.

Tale precisazione distingue nettamente l'ambito di applicazione delle potenzialità del digitale nel campo dell'attività amministrativa e di quella giurisdizionale, con ciò confermando la necessità di garantire pur sempre un controllo umano qualora sia stato utilizzato un processo automatizzato.

In secondo luogo, l'intelligenza artificiale viene indicata quale strumento per realizzare la certezza del diritto. Sennonché, gli attuali strumenti di intelligenza artificiale non sembrano essere davvero idonei a realizzare il sogno di un'applicazione della legge rigorosa e oggettiva. Essi, basandosi sui precedenti giurisprudenziali, genererebbero il risultato di una giustizia quasi anticipata, ove gli atti e le produzioni delle parti potrebbero considerarsi un «*orpello destinato ad essere superato*»⁴⁹, con ciò rendendo il giudice-robot bocca del precedente anziché della legge⁵⁰. L'utilizzo di sistemi algoritmici appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la «*esplosione del ruolo della giurisprudenza come fattore di adattamento del diritto alle profonde trasformazioni della nostra realtà sociale*»⁵¹, cosicché «*l'attività ermeneutica del giudice tutto può essere fuorché meccanica o sillogistica "applicazione" (cioè applicazione senza previa interpretazione)*»⁵². Al riguardo, non è superfluo rammentare come nel sistema italiano non si è consolidata una teoria del precedente in senso proprio. Anzi, la giurisprudenza è chiamata

Technology, 2019, pp. 1-24; J. AMGWIN, J. LARSON, S. MATTU, L. KIRCHNER, *Machine Bias. There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against black*, in *ProPublica*, 23 marzo 2016; B. CAPPIELLO, *Nuove tecnologie e accesso alla giustizia*, in C. AMALFITANO, D.U. GALETTA, L. VIOLINI (a cura di), «*Law, Justice and Sustainable Development*», cit., pp. 24 ss; F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista Aic*, n. 1, 2020, pp. 422 ss; S. CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza Penale*, 24 aprile 2019; A. VALSECCHI, *Il nuovo volto della discrezionalità giudiziaria: prospettive e pericoli a partire dalla giurisprudenza americana sui risk assessment tools impiegati nel sentencing*, in *Federalismi.it*, n. 17, 2023, pp. 303-340.

⁴⁸ Consiglio di Stato, sentenza n. 2270 del 2019, par. 8.2.

⁴⁹ M. SCIACCA, *Algoritmo e giustizia alla ricerca di una mite predittività*, su *dirittogiustiziaecostituzione.it*, 12 maggio 2023.

⁵⁰ Così F. CERESA GASTALDO, *Il giudice-robot: l'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari tra aspettative ed equivoci*, su *iusnitere.it*, 22 marzo 2021, la quale usa l'efficace metafora di una competizione sportiva: «*potremmo mai dire che il pronostico sul risultato della partita possa determinare il risultato stesso, senza che la gara abbia luogo?*».

⁵¹ M. CAPPELLETTI, *Giudici legislatori?*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 5.

⁵² A.I. ARENA, *Rileggendo Montesquieu. Alcune osservazioni sulla soggezione del giudice alla legge*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2023, p. 1. Dello stesso avviso, F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista Aic*, n. 1, 2020, p. 429, il quale pone l'accento sulle complesse valutazioni che il giudice è chiamato a compiere: «*quali tra i fatti ad esso sottoposti sono quelli rilevanti ai fine della soluzione del caso? Quando si può ritenere raggiunta una sufficiente prova dei fatti dedotti in causa? Quale tra le molteplici concorrenti fonti del diritto (nazionale e sovranazionale) è applicabile al caso concreto? Quale è la corretta interpretazione che occorre dare alla disposizione rilevante?*».

a destreggiarsi con non poche difficoltà, nell'applicazione del dettato normativo, per rinvenire la soluzione corretta tenendo conto delle specificità del caso concreto.

La correttezza di tali considerazioni è confermata dall'orientamento della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimi alcuni automatismi decisionali previsti dal legislatore⁵³. Basti pensare alla sentenza n. 194 del 2018⁵⁴, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma del d.lgs. n. 23/2015 che, nel calcolare in maniera "forfettizzata e standardizzata" l'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, privava il giudice del potere di valutare le specificità del caso concreto tenendo conto non solo dell'anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri «*desumibili in chiave sistematica*»⁵⁵.

Infine, non va sottaciuto che molte delle difficoltà rintracciabili nell'esercizio della funzione giurisdizionale derivano dal sistema delle fonti, caratterizzato da una proliferazione di atti alle volte irrazionali o da veri e propri vuoti di tutela, che chiamano il giudice ad imboccare la strada del *judicial activism*⁵⁶. Sarebbe alquanto rischioso affidare la soluzione delle difficoltà che derivano dal sistema normativo a una macchina, di per sé opaca nel suo ragionamento deduttivo e non dotata di un'adeguata capacità di ponderazione dei valori in gioco.

3. Giusto processo e IA

Quanto detto conduce già ad escludere la sostituzione del giudice con una macchina. Ma anche altre ragioni rendono tale strada impervia. L'art. 111 Cost., revisionato con la l. cost. 2/1999, introduce il concetto di giusto processo delineandone le coordinate essenziali.

L'espressione rimanda al *due process of law* della tradizione costituzionale nordamericana o al c.d. "modello internazionalistico" fondato sulla "fairness" del procedimento giudiziario⁵⁷. Non si tratta di una specificazione tautologica, essendo uno dei cardini dello Stato di

⁵³ A. PUGIOTTO, *Conflitti mascherati da quaestiones: a proposito di automatismi legislativi*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 497-503; A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, n. 1, 2019, pp. 81-82; S. GOVERNATORI, M. MALTAGLIATI, G. MARLIANI, G. PACINI, V. PILLA, *Come calcolare gli assegni di mantenimento nei casi di separazione e divorzio. Un approccio interdisciplinare tra diritto, statistica ed economia*, Giuffrè, Milano, 2009.

⁵⁴ Sentenza analizzata da E. BALBONI, *La forza dei principi, ovvero ultimi (?) bagliori costituzionalmente orientati. Commento alla sentenza n. 194 del 2018 intorno al "diritto al lavoro"*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 29 novembre 2018; C. PANZERA, *Indennità di licenziamento e garanzie (costituzionali ed europee) del lavoratore*, in *Diritti Comparati*, 6 dicembre 2018; C. LAZZARI, *Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell'art. 117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018*, in *Federalismi.it*, n. 4, 2019, pp. 1-21; G.E. POLIZZI, *Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di legittimità costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018*, in *Federalismi.it*, n. 4, 2019, pp. 1-15; F. GHERA, *La tutela contro il licenziamento secondo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale*, in *Diritti fondamentali*, n. 1, 2019, pp. 1-49.

⁵⁵ F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, cit., p. 429.

⁵⁶ Problematica analizzata da A. MORELLI, *Il giudice robot e il legislatore naïf. La problematica applicazione delle nuove tecnologie all'esercizio delle funzioni pubbliche*, in AA.VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, ConsultaOnline, 2020, pp. 1-8; G. SORRENTI, *Il giudice soggetto alla legge...in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2018, pp. 59-123; F. PATERNITI, *Le omissioni del legislatore. Profili, problemi, prospettive*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.

⁵⁷ S. FOIS, *Il modello costituzionale del "giusto processo"*, in *Rass. Parl.*, 2000, pp. 569 ss. e 572; contra S. BUZZELLI, *Giusto processo*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, Utet, 2004, pp. 342 ss.; M. CECCHETTI, *Giusto processo (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto – Aggiornamento*, 2001, p. 595.

diritto. Assimilato nei contenuti a quanto affermato dall'art. 6 CEDU e dall'art. 14 della CDFUE, l'ordinamento costituzionale italiano, invero, aggiunge qualcosa in più, abbandonando il termine «*equo*» a favore di un processo «*giusto*».

Già Piero Calamandrei ha fornito a tale principio le basi storiche, affermando che lo scopo del processo è «*il più alto che possa esservi nella vita: e si chiama giustizia*»⁵⁸. Per questa ragione, «*il procedimento [...] deve essere un "giusto processo"*»⁵⁹.

La scelta terminologica pone l'accento sulla necessità che la funzione giurisdizionale sia esercitata non solo nel rispetto della parità delle parti, ma tenendo conto di «*tutte le garanzie previste dalla Carta*»⁶⁰.

La Corte costituzionale ha definito il giusto processo una «*formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio*»⁶¹.

Nella sua formulazione originaria, l'art. 111 Cost. constava di tre commi. Più nello specifico, il 1° comma conteneva la garanzia della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Il 2° comma, a sua volta, assicurava l'esperibilità del ricorso c.d. straordinario in Cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale. Il 3° comma, infine, fissava i limiti "per i soli motivi inerenti alla giurisdizione" del ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Con la l. cost. 2/1999 sono stati inseriti nella Costituzione italiana il principio accusatorio o del contraddittorio paritario (commi 2, 3 e 4) e il principio di ragionevole durata del processo (comma 2)⁶².

Il testo dei commi già presenti prima della revisione costituzionale è rimasto immutato ma ne è cambiata la collocazione nell'ambito dell'art. 111 Cost. (commi 6, 7 e 8), a seguito dell'aggiunta di altri cinque commi. Di questi nuovi commi, il 3°, il 4° ed il 5° si riferiscono esclusivamente al processo penale. Il 1° ed il 2° comma, invece, con una formulazione onnicomprensiva, si applicano a qualsiasi procedimento giurisdizionale penale, civile, amministrativo, contabile o tributario.

Il 1° comma dell'art. 111 Cost. stabilisce che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". I commi successivi contribuiscono a delineare le caratteristiche che consentono di definire un processo come giusto.

⁵⁸ P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, in *Rivista di diritto processuale*, vol. I, 1950, p. 282.

⁵⁹ N. TROCKER, *Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei*, in *Rivista di diritto processuale*, 1989, p. 968; nonché ID., *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in M.G. CIVININI E C.M. VERARDI (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 44.

⁶⁰ M. MENGOZZI, *Giusto processo e processo amministrativo. Profili costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 71. Analogamente, P. FERRUA, *Il giusto processo*, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 87 afferma che il disposto dell'art. 111 Cost. «*va oltre*» quanto previsto a livello sovranazionale, esigendo «*un assetto processuale "cognitivo", fondato su un sapere dialetticamente elaborato capace di produrre una decisione "giusta"*».

⁶¹ Corte cost., sentenza n. 131 del 1996.

⁶² M. CECCHETTI, *La riforma dell'art. 111 Cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2000, pp. 35 ss; ID., *Giusto processo (Diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento, vol. V, pp. 595 ss; A. ANDRONIO, *Art. 111 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario della Costituzione*, vol. III, 2006, Torino, pp. 2115 ss; P. FERRUA, *Il "giusto processo"*, cit.; G. SORRENTI, *Giustizia e processo nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2013; F. PERCHINUNNO, *Fondamento del giusto processo: dalle origini all'attuazione*, Cacucci, Bari, 2005.

Il nuovo 2° comma prevede che “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Non sempre il principio del contraddittorio è stato considerato naturale conseguenza del fenomeno processuale⁶³. Lo dimostra il pensiero di Carnelutti, secondo il quale il contraddittorio è «*un mezzo del processo non un fine*», per cui «*il difetto di contraddittorio può pregiudicare, ma non pregiudica in ogni caso, lo scopo del processo; il contraddittorio è uno strumento utile del processo, quando vi sono ragioni per contraddire, se non ve ne sono, è un ingombro*»; e ancora «*la mancanza effettiva di contraddittorio non sta punto in contrasto logico col fine del processo, perché l'attuazione della legge, attraverso una decisione giusta, può ottenersi anche senza la cooperazione delle parti*»⁶⁴.

Differente la prospettiva cui ha aderito la Corte costituzionale ancor prima della revisione avvenuta con l. cost. 2/1999. Sin dal 1957, infatti, mediante l'ampliamento dei contorni costituzionali del diritto alla difesa, la regola del contraddittorio ha assunto il rango di principio costituzionale⁶⁵.

L'esplicita consacrazione nell'art. 111 Cost. rende il principio del contraddittorio nucleo indefettibile del processo. Il principio del contraddittorio è stato definito «*indice rivelatore del grado di democraticità dello Stato*», poiché nel processo è possibile verificare «*quanto le norme di procedura siano conformi allo spirito della Costituzione e quanto poi la Costituzione materiale coincida con la Costituzione formale*»⁶⁶. Esso consente a ciascuna delle parti di presentare alle altre ed al giudice l'insieme dei dati maggiormente significativi a sostegno della propria tesi, e di interloquire sugli elementi presentati dalle altre parti. Il principio del contraddittorio assicura che nessuno subisca gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene.

La regolare costituzione del contraddittorio è ribadita, con riferimento al processo penale, nel 4° comma, il quale stabilisce che: “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”. Trattasi del comma cui si riconosce in dottrina una vera portata innovativa, poiché in ambito penale il principio del contraddittorio non è riferito genericamente alla necessità di un confronto dialettico tra le parti ma assurge a elemento imprescindibile nella fase costitutiva della prova⁶⁷.

⁶³ N. PICARDI, *Il principio del contraddittorio*, in *Rivista di diritto processuale*, 1998, p. 673 ss.

⁶⁴ F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, vol. II, Padova, Cedam, 1933, pp. 168-171.

⁶⁵ Corte cost., sentenza n. 46 del 1957, su cui F. PERCHINUNNO, *Profili evolutivi del principio del contraddittorio: dal “giusto processo” all'attuazione costituzionale*, in *Jurisdictio*, n. 3, 2022, p. 181.

⁶⁶ G. GHETTI, *Il contraddittorio amministrativo*, Cedam, Padova, 1971, p.7.

⁶⁷ M. CECCHETTI, *Giusto processo (Diritto costituzionale)*, cit., p. 618; F. PERCHINUNNO, *Profili evolutivi del principio del contraddittorio: dal “giusto processo” all'attuazione costituzionale*, cit., p. 196; E. ANCONA, *Sul “giusto processo” ovvero della giustizia e della verità nel processo*, in *L'Ircocervo*, 2005, p. 3.

Conseguenza naturale del principio del contraddittorio è il riconoscimento della posizione di parità tra le parti⁶⁸, seppur tale principio fosse già desumibile in base ad una lettura combinata degli articoli 3 e 24 Cost⁶⁹.

Innanzitutto, occorre garantire la parità formale di tutti i soggetti coinvolti nel processo e, dunque, da un lato, l'eguale accesso alla tutela giurisdizionale, dall'altro, la possibilità di esercitare il diritto di difesa. Ne derivano il divieto di riconoscere «*condizioni di privilegio a favore di una delle parti*»⁷⁰ e il parallelo diritto di aver un'eguale possibilità di contraddire la controparte.

In secondo luogo, si rivelano necessari strumenti che garantiscano la parità sostanziale, ovvero la parità delle armi⁷¹. Com'è stato ben osservato, «*l'uguaglianza nel contraddittorio può essere assicurata solo riconoscendo a tutti i soggetti coinvolti gli stessi mezzi processuali di difesa*» e «*non sono ammesse irragionevoli differenziazioni soggettive*»⁷².

Alla luce di quanto esposto, a fronte dell'applicazione di un sistema di I.A, il rispetto del principio del contraddittorio come potrebbe considerarsi garantito?⁷³

Questa tecnologia, basandosi sull'analisi della giurisprudenza consolidatasi nel corso del tempo su una specifica tipologia di controversia, non lascerebbe di per sé ampi margini di interlocuzione, di accertamento dialettico sugli elementi di fatto e di diritto che connotano il caso di specie. Si ipotizza, dunque, di dover dare a entrambe le parti la possibilità di intervenire a monte sui dati a disposizione della macchina, in modo che ciascuna di esse possa inserire quantomeno giurisprudenza favorevole alle tesi sostenute, così incrementando le conoscenze

⁶⁸ Già l'art. 10 del testo approvato nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite afferma la «*piena uguaglianza*» degli individui che si trovano dinnanzi a tribunali indipendenti e imparziali per la determinazione di diritti e doveri, nonché per accertare o meno la fondatezza di ogni accusa penale.

⁶⁹ L. SALVEMINI, *Il giusto processo amministrativo tra parità delle parti, verità materiale e divieto di ius novorum*, in *dirittifondamentali.it*, n. 2, 2019, p. 9; S. SPUNTARELLI, *La parità delle parti nel giusto processo amministrativo*, Dike giuridica, Napoli, 2012.

⁷⁰ S. CAPOZZI, *Giusto processo e istruttoria nel processo amministrativo*, in B. CAPPONI, V. VERDE (a cura di), *Il nuovo articolo 111 Cost. e il «giusto processo» in materia civile*, Esi, Napoli, 2002, p. 97.

⁷¹ S. SPUNTARELLI, *La parità delle parti nel giusto processo amministrativo*, cit., p. 56.

⁷² L. SALVEMINI, *Il giusto processo amministrativo tra parità delle parti, verità materiale e divieto di ius novorum*, cit., p. 10.

⁷³ Sul tema anche C. CASONATO, *Giustizia e intelligenza artificiale: considerazioni introduttive*, in *BioLaw Journal*, n. 2, 2021, pp. 359-365; S. PENASA, *Intelligenza artificiale e giustizia: il delicato equilibrio tra affidabilità tecnologica e sostenibilità costituzionale in prospettiva comparata*, in *DPCE Online*, n. 1, 2022, pp. 297-310; C. CASTELLI, D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019; L. AULINO, *Intelligenza artificiale e giustizia: tra nuove soggettività giuridiche e problematiche etiche e deontologiche*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, cit., pp. 283-296; C. NAPOLI, *Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e quella giudiziaria*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2020, pp. 318-354; S. QUATTROCOLO, *Equità del processo penale e automated evidence alla luce della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal*, n. 1, 2019, pp. 107-123; ID., *Equo processo penale e sfide della società algoritmica*, in *BioLaw Journal*, n. 1, 2019, pp. 135-144; F. DONATI, *Impieghi dell'intelligenza artificiale a servizio della giustizia tra rischi e opportunità*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA, *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, il Mulino, Bologna, 2022, pp. 179-190; G. CONTISSA, G. LASAGNI, G. SARTOR, *Quando a decidere in materia penale sono (anche) algoritmi e IA: alla ricerca di un rimedio effettivo*, in *Diritto di internet*, n. 4, 2019, pp. 619-634.

su cui si articolerà l'apprendimento dello strumento e garantire, oltre che il principio del contraddittorio, anche la parità delle parti⁷⁴.

Infatti, il rispetto del principio della parità dev'essere garantito sia dal legislatore, che non può introdurre norme volte a differenziare irragionevolmente le parti, ma anche da parte del giudice.

Infine, perplessità sorgono con riferimento all'obbligo di motivazione⁷⁵.

L'obbligo di motivazione è funzionale al principio del giusto processo, regolato in modo da favorire, nel rispetto delle garanzie procedurali, il perseguimento di una decisione giusta, ovvero basata su una ricostruzione «*veritiera e razionalmente controllabile del caso concreto o, meglio, delle affermazioni fattuali che lo compongono*»⁷⁶.

Esso consente alle parti di verificare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, la quale deve essere rispondente agli elementi discussi nel corso del processo. Sia le parti che il giudice, nello svolgimento del contraddittorio, apportano il loro contributo affinché si possa giungere alla conclusione del giudizio, senza che si possa «*lasciare al giudice la facoltà incontrollata di eludere il principio costituzionale, rendendo vana la partecipazione delle parti, nel momento culminante, con un ratio decidendi da loro non conosciuta in anticipo*»⁷⁷.

Imprescindibile compito del giudice è quello di districarsi tra una pluralità di interpretazioni possibili del dettato normativo e di saper esplicitare le ragioni a fondamento dell'opzione ermeneutica scelta⁷⁸.

Gli algoritmi, invece, non riescono allo stato a fornire una spiegazione umanamente intellegibile della scelta effettuata, con ciò generando un'opacità incompatibile con la *ratio* dell'obbligo di motivazione⁷⁹. È stato, al riguardo, segnalato il rischio che, di fronte a più risultati ermeneutici, l'algoritmo scelga in base al criterio del "più probabile che non", individuando statisticamente l'orientamento più consolidato⁸⁰. Si assisterebbe, dunque, ad una vera e propria violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza, con la conseguente impossibilità di impugnare la decisione. Non va inoltre dimenticato che la qualità della decisione dipende dalla capacità del giudice di cogliere la peculiarità dei fatti e di ponderare su di essi la decisione, e

⁷⁴ Ipotesi avanzata anche da A. PAJNO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, M. MACCHIA, F.P. PATTI, O. POLLICINO, S. QUATTROCOLO, D. SIMEOLI, P. SIRENA, *AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in *BioLaw Journal*, n. 3, 2019, p. 27; C. CASONATO, *Giustizia e intelligenza artificiale: considerazioni introduttive*, cit., p. 362.

⁷⁵ Secondo S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, Vallardi, Milano, 1959, p. 500 la motivazione costituisce l'essenza stessa della giurisdizione.

⁷⁶ A. CARRATA, *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, in *Rivista di Diritto Processuale*, n.1, 2003, pp. 36 ss. In senso analogo, T. ASCARELLI, *Processo e democrazia*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1958, p. 858: «*la giustizia della sentenza sta nel cammino seguito pel risultato*».

⁷⁷ L.P. COMOGLIO, *Art. 24 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1981, p. 59.

⁷⁸ Si pensi all'oscura motivazione data dalla macchina GPT-3 alla domanda rivolta su cosa fare davanti alla scelta tra il salvare tutti i gatti o curare il cancro: salvare i gatti perché «*curare il cancro è importante per i pazienti di cancro, ma non per i gatti*». Sul tema, M. HEIKKILÄ, *Finland talks to machines*, in *Politico AI*, 14 aprile 2021, p. 5.

⁷⁹ S. ARDUINI, *La "scatola nera" della decisione giudiziaria: tra giudizio umano e giudizio algoritmico*, in *BioLaw Journal*, n. 2, 2021, pp. 453-479.

⁸⁰ M. CATERINI, *Il giudice penale robot*, in *La legislazione penale*, 19 dicembre 2020, p. 18 evidenzia la problematicità dell'applicazione del criterio del più probabile che non soprattutto nel diritto penale: «*la portata del principio garantistico dell'in dubio pro reo, corollario del favor rei, dovrebbe dunque essere estesa non solo all'accertamento del fatto, ma anche al ragionevole dubbio interpretativo sulla portata di una norma*».

in questa operazione riveste un compito imprescindibile la motivazione che, nel collegare fatto e diritto, resta «un'impresa profondamente umana [...] che comporta una fallibilità»⁸¹.

4. L'interazione possibile tra funzione giurisdizionale e IA nell'ottica dell'efficienza

Le riflessioni proposte conducono ad escludere che nel nostro ordinamento l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata in funzione sostitutiva rispetto al giudice. A diverse conclusioni non si giunge neanche facendo riferimento al principio della ragionevole durata del processo.

Nell'art. 111 Cost., tale principio è collocato, in una frase separata e successiva, dopo i principi del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e imparzialità del giudice. Per questa ragione la ragionevole durata non può tradursi in una giustizia frettolosa che andrebbe a contraddire la *ratio* del processo medesimo.

Il principio del giusto processo possiede, infatti, una valenza “relazionale” o “sistemica”, trattandosi di una formula in cui si compendiano, si coordinano e si integrano in sistema tutte le diverse garanzie che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale, evitando il pericolo di una loro interpretazione e ricostruzione come entità a sé stanti che non necessitano di concretizzazioni applicative omogenee e interdipendenti⁸².

Se, dunque, il giurista è chiamato a porre in relazione tutte le sfaccettature che riempiono di significato il principio del giusto processo, non rimane che immaginare l'utilizzo di strumenti algoritmici in un'ottica di supporto all'attività giurisdizionale, col proposito di aumentare l'efficienza e, conseguentemente, porre un argine alla durata eccessiva dei procedimenti giudiziari⁸³.

Già con la sentenza n. 353 del 1996, la Corte costituzionale ha rilevato la necessità di un «*equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice, [...] posto che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali*»⁸⁴.

⁸¹ A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, il Mulino, Bologna, 2021, pp. 252-253 e 278.

⁸² N. TROCKER, *Il valore costituzionale del “giusto processo”*, cit., pp. 49 s; L.P. COMOGLIO, *I modelli di garanzia costituzionale del processo*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1991, 679-688; ID., *Il “giusto processo” civile nella dimensione comparatistica*, in *Revista de Processo*, n. 108, 2002, p. 19. Appare scettico sulla possibilità di assicurare la ragionevole durata del processo a fronte degli altri principi che sostanziano il giusto processo V. GREVI, *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di “giusto processo” penale (tra “ragionevole durata”, diritti dell'imputato e garanzia del contraddittorio)*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2000, p. 436, che parla di una «*annosa e mai risolta dialettica tra “garanzie” ed “efficienza” all'interno del processo penale*».

⁸³ A. DONDI, V. ANSANELLI, *Giustizia civile e problemi del giusto processo*, in *Politica del diritto*, n. 1, 2007, p. 117 rinvergono nell'efficienza del meccanismo, ovvero nell'adeguatezza dei tempi e nella contraddittorietà effettivamente garantita, il nucleo caratterizzante della nozione di giusto processo. Parzialmente differente la posizione di M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, cit., p. 51, secondo il quale la giurisdizione «*non può essere valutata in termini di efficienza come qualsivoglia funzione amministrativa. Tuttavia, tra effettività ed efficienza vi è un rapporto che trascende l'etimologia e che fa della seconda [...] la condicio sine qua non della prima*».

⁸⁴ Sulla questione, L.P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del giusto processo*, Giappichelli, Torino, 2004.

Tuttavia, non sembra superfluo chiarire che ragionevole durata ed efficienza, seppur connessi, non sono concetti del tutto sovrapponibili. Nell'ottica della ragionevole durata del processo, la Corte può dichiarare l'illegittimità di disposizioni palesemente irrazionali, che prevedano passaggi e formalità superflui, pur dovendo rispettare un certo margine di discrezionalità da parte del legislatore nello scandire le fasi processuali.

Ma oltre alla disciplina legale, ad incidere sulla lentezza della giustizia possono essere ragioni organizzative legate a difetti di gestione e insufficienza delle strutture.

L'efficienza si realizza, anzitutto, mediante un'allocazione razionale delle risorse disponibili e punta al conseguimento di risposte ottimali, dunque, sulla qualità. La Corte costituzionale ha chiarito che il principio del buon andamento, di cui l'efficienza costituisce componente essenziale, afferisce «[...] alle leggi concernenti organizzazione della giustizia: quindi a quelle che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo». Invece, «ambito del tutto diverso, ed estraneo per definizione alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione, è l'esercizio della funzione giurisdizionale»⁸⁵.

Com'è stato ben osservato «abbiamo bisogno di una giustizia efficiente, non di una giustizia con le gambe tagliate, non di una decisione qualsiasi, purché arrivi al più presto e dia "l'impressione" che ci sia una giustizia efficiente, ma di una decisione attenta, chiara, ponderata, e, soprattutto, legittima ed efficace»⁸⁶.

Certamente la riduzione dei tempi è annoverata da tempo tra le priorità da perseguire nel settore della giustizia. Ma se risulta agevole ipotizzare una maggiore celerità mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non sarebbe altrettanto facile appurare la qualità della decisione⁸⁷.

È già, invece, possibile prospettare alcune applicazioni dell'IA a supporto dell'attività del magistrato nell'ottica di una maggior efficienza.

Molteplici sono, infatti, i progetti elaborati dalle università per sfruttare le potenzialità degli strumenti algoritmici compatibilmente col dettato costituzionale. Si pensi alla sperimentazione, avviata nel 2018, tra la Corte di Appello, il Tribunale e l'Università di Brescia, volta a consentire l'accesso alla giurisprudenza di primo e secondo grado per ogni materia, estrarre orientamenti e casistiche, nonché i dati sui tempi medi di durata⁸⁸.

L'Università Sant'Anna di Pisa è stata, invece, protagonista di un progetto per la realizzazione di un sistema di lettura e classificazione automatica delle sentenze estratte dalla banca dati del processo civile telematico dei Tribunali di Pisa e Genova grazie

⁸⁵ Corte cost., sentenza n. 376 del 1993.

⁸⁶ M.A. SANDULLI, *Sanità, misure abilitanti generali sulla semplificazione e giustizia nel PNRR*, cit., p. 3.

⁸⁷ D. ONORI, *Intelligenza artificiale ed emulazione della decisione del giudice*, in *centrostudilivattino.it*, 16 febbraio 2022; A. D'ALOIA, *Commento nel blog su Giudice e intelligenza artificiale*, in *Le Costituzionaliste*, 19 dicembre 2023; F. CERESA GASTALDO, *Il giudice-robot: l'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari tra aspettative ed equivoci*, cit., p. 9; C. CASTELLI, D. PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Questione giustizia*, n. 4, 2018, pp. 156 ss.

⁸⁸ Cfr. Corte d'Appello di Brescia, Tribunale Ordinario di Brescia, *Sistema di giustizia predittiva della Corte d'Appello di Brescia e del Tribunale di Brescia*, su *giustiziapredittiva.unibs.it*.

all'addestramento di un algoritmo, con la finalità di realizzare una *white box* che permetta di spiegare il perché il sistema offra determinate risposte⁸⁹.

Il progetto “*Giustizia smart: strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici*”, nel coinvolgere le Università di Palermo, Catania, Messina, Cagliari e Sassari con una *task force* composta da giuristi, ingegneri, matematici ed informatici, ha previsto l'elaborazione di un modello operativo di funzionamento degli uffici del processo presso tutti gli uffici giudiziari di Sicilia e Sardegna per consentire, nel breve termine, azioni efficaci di smaltimento dell'arretrato nonché, in prospettiva, la efficiente gestione dei flussi. Molteplici i *deliverables* scaturiti dal progetto grazie al contributo di studiosi di organizzazione guidati da giuristi⁹⁰. Tra questi, uno studio sull'impatto del comportamento organizzativo sulla durata dei procedimenti; la raccolta di massime e sentenze sotto forma di report dinamico; la redazione di *check list* per le verifiche preliminari alla decisione sul merito; l'applicazione dell'analisi gerarchica AHP per la valutazione della difficoltà dei giudizi (pesatura); prospettive di efficientamento della giustizia secondo la legge di Pareto; applicazione di modelli di previsione della domanda di giustizia; applicazione della teoria delle code per migliorare la gestione delle risorse; algoritmo di calendarizzazione automatica delle prime udienze.

I progetti di ricerca universitari segnalati mostrano quale sia la strada percorribile per dare un contributo effettivo all'efficientamento della giustizia, anche alla luce delle indicazioni provenienti dal contesto sovranazionale che, come si vedrà, esclude una totale sostituzione del giudice con un sistema di IA ma adotta un approccio di forte apertura alla luce delle enormi potenzialità di questi strumenti.

L'art. 22 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), pur non affrontando il tema dell'intelligenza artificiale, contiene un'indicazione importante in merito alle decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato di dati. In particolare, sancendo che «*l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona*». Non deve, insomma, mancare la componente umana.

La *European Commission for the Efficiency of Justice* (CEPEJ), ragionando sul tema dell'impatto della giustizia predittiva nella sfera dei diritti fondamentali, ha adottato, nel 2018, la *European Ethical Charter on the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment*.

Tale Carta delinea cinque principi che devono essere rispettati dagli attori pubblici e privati che progettano o fruiscono di strumenti di intelligenza artificiale. Nello specifico,

⁸⁹ Cfr. il progetto *Predictive Justice. Towards a fully automated data-driven platform for Legal Analytics* su predictivejurisprudence.eu, su cui C. OSMETTI, *L'idea della Scuola Sant'Anna di Pisa. È in arrivo un algoritmo che prevede le sentenze. Si tratterà di una sorta di banca dati, aperta anche al pubblico, in grado di indicare la possibilità di vincere un processo e quanto tempo durerà*, su *Liberio*, 3 giugno 2021; G. GALEAZZI, *L'intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ecco il super computer progettato alla Scuola Sant'Anna di Pisa*, su *La Stampa*, 21 maggio 2021.

⁹⁰ L'esito della ricerca è stato illustrato in occasione del convegno “Giustizia Smart. Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart. I risultati e le prospettive della ricerca” tenutosi a Cagliari il 14 e 15 settembre 2023.

vengono affermati: il principio del rispetto dei diritti fondamentali; di non discriminazione; di qualità e sicurezza; di trasparenza, imparzialità ed equità; il principio di non esclusività.

Per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali, la Carta afferma la necessità che non vengano compromesse le garanzie del diritto dell'accesso al giudice e del diritto a un giusto processo, fondato sulla parità delle armi e sul rispetto del contraddittorio, oltre che sull'indipendenza dei giudici nel loro processo decisionale. Si introduce il principio dell'*ethical-by-design*, per garantire che sin dalla fase della progettazione si utilizzino approcci basati sui diritti umani.

Il principio di qualità e sicurezza espresso dalla Carta Etica richiede che i progettisti di modelli di *machine learning* attingano alle competenze dei professionisti del sistema giudiziario (giudici, pubblici ministeri, avvocati, ecc.) e di ricercatori/docenti nei settori del diritto e delle scienze sociali.

I principi di non discriminazione, trasparenza, e non esclusività, oltre ad essere proclamati nella *European Ethical Charter*, sono, poi, contemplati, nell'ambito dell'UE, dagli artt. 13, 14, 15 e 22 del GDPR, oltre che nel Considerando n.71⁹¹.

Nel contesto eurounitario ci si sta muovendo, per la prima volta dopo tanti atti di *soft law* dedicati alla tematica⁹², con la fonte vincolante per eccellenza, il regolamento⁹³.

L'accordo raggiunto a dicembre 2023 tra Parlamento europeo e Consiglio, dopo l'iniziativa della Commissione risalente all'aprile 2021⁹⁴, persegue il duplice obiettivo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e dei valori europei e di approntare una regolamentazione sull'IA equilibrata, proporzionata, che incentivi lo sviluppo e la fiducia in questa tecnologia. Essendo il fenomeno dell'intelligenza artificiale regolato ad ampio spettro, anche il settore della giustizia è coinvolto.

⁹¹ Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza amministrativa italiana con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2270 e 8472 del 2019. Per i contributi della dottrina, si veda la nota n. 44.

⁹² Tra i tanti, si vedano almeno il rapporto pubblicato l'8 aprile 2019 dal Gruppo di esperti europeo sull'intelligenza artificiale, contenente gli "*Orientamenti etici per un'IA affidabile*"; la Risoluzione UE del 2017 del 16 febbraio 2017 recante "*Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))*"; la Comunicazione della Commissione COM (2018) 237 final su "*L'intelligenza artificiale per l'Europa*"; il rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "*Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights*", del 14 dicembre 2020. Per approfondire L. PARONA, *Prospettive europee e internazionali di regolazione dell'intelligenza artificiale tra principi etici, soft law e self-regulation*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, n. 1, 2020, pp. 70-93; A. PAJNO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, M. MACCHIA, F.P. PATTI, O. POLLICINO, S. QUATTROCOLO, D. SIMEOLI, P. SIRENA, *AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, cit., pp. 4-8.

⁹³ C. CASONATO, *L'intelligenza artificiale e il diritto pubblico comparato ed europeo*, in *DPCE Online*, n. 1, 2022, pp. 169-179; E. CHITI, B. MARCHETTI, *Divergenti? Le strategie di Unione europea e Stati Uniti in materia di intelligenza artificiale*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 1, 2020, pp. 29-50; F. LAMBERTI, *La proposta di regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale alla prova della privacy*, in *Federalismi.it*, paper del 29 giugno 2022; A. ALAIMO, *Il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale: dalla proposta della Commissione al testo approvato dal Parlamento. Ha ancora senso il pensiero pessimistico?*, in *Federalismi.it*, n. 25, 2023, pp. 133-170; C. GRIECO, *Intelligenza artificiale e diritti umani nel diritto internazionale e dell'Unione europea. Alla ricerca di un delicato equilibrio*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 782-810; D. CHIAPPINI, *Intelligenza Artificiale e responsabilità civile: nuovi orizzonti di regolamentazione alla luce dell'Artificial Intelligence Act dell'Unione europea*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, n. 2, 2022, pp. 95-108; F. DONATI, *Diritti fondamentali e algoritmi nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, nn. 3-4, 2021, pp. 453-466.

⁹⁴ COM(2021) 206 final: "*Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*".

Molteplici sono gli ambiti di operatività dell'IA individuati nella proposta della Commissione, che riguardano, esemplificando: i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare il rischio di reato o recidiva in relazione a una persona fisica o il rischio per vittime potenziali di reati; i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per la valutazione dell'affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati.

Nella sezione sull'amministrazione della giustizia e i processi democratici, si dedica apposito spazio ai sistemi di IA destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti.

L'utilizzo di strumenti di IA nel processo rientra tra le attività ad alto rischio, come tali circondate da una serie di garanzie così riassumibili: la necessità di dotarsi di un sistema di *risk management*, che si fondi su un processo continuo di analisi, valutazione e aggiornamento; di approntare regole per la *governance* dei dati, tramite le quali sarà possibile effettuare un monitoraggio su *bias* ed eventuali carenze del sistema; di assolvere a specifici obblighi di trasparenza che rendano i risultati interpretabili, diano informazioni chiare sui fornitori del servizio, nonché sulle capacità e i limiti del sistema; di assicurare la sorveglianza umana e di garantire un adeguato livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza⁹⁵.

La relazione alla proposta della Commissione spiega che «*gli obblighi di prova ex ante, di gestione dei rischi e di sorveglianza umana faciliteranno altresì il rispetto di altri diritti fondamentali, riducendo al minimo il rischio di decisioni errate o distorte assistite dall'IA in settori critici quali [...] il sistema giudiziario*»⁹⁶.

Una delle maggiori novità scaturenti dagli emendamenti aggiunti dal Parlamento europeo al testo inizialmente proposto dalla Commissione riguarda l'obbligo, per le attività ad alto rischio, di svolgere una valutazione di impatto sui diritti fondamentali⁹⁷.

Gli obblighi imposti sono finalizzati a garantire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avvenga secondo una prospettiva antropocentrica⁹⁸, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali

⁹⁵ Cfr. artt. 9-14 dell'*AI Act*.

⁹⁶ Punto 3.5., p. 13.

⁹⁷ Cfr. art. 29 dell'*AI Act*. Gli emendamenti apportati dal Parlamento europeo il 14 giugno 2023 alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione sono consultabili al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.html. La valutazione comprende, almeno, una descrizione dei seguenti elementi: lo scopo per il quale sarà utilizzato il sistema; l'ambito geografico e temporale previsto per l'uso del sistema; le categorie di persone fisiche e gruppi che potrebbero essere interessati dall'utilizzo dello strumento; la verifica che l'uso del sistema sia conforme al pertinente diritto dell'Unione e nazionale in materia di diritti fondamentali; l'impatto ragionevolmente prevedibile sui diritti fondamentali derivante dalla messa in uso del sistema di IA ad alto rischio; i rischi specifici di danni che potrebbero colpire persone emarginate o gruppi vulnerabili; l'impatto negativo ragionevolmente prevedibile dell'uso del sistema sull'ambiente; un piano dettagliato sulle modalità con cui saranno mitigati i danni e l'impatto negativo sui diritti fondamentali individuati; il sistema di governance che l'operatore metterà in atto, compresa la supervisione umana, la gestione dei reclami e il ricorso. Analizza le criticità della valutazione di impatto sui diritti fondamentali C. NOVELLI, *L'Artificial Intelligence Act Europeo: alcune questioni di implementazione*, in *Federalismi.it*, n. 2, 2024, pp. 95-113.

⁹⁸ È questa la direzione già tracciata dalla Commissione europea nella COM(2019) 168 final, "Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica". In dottrina S. TOMMASI, *L'intelligenza artificiale antropocentrica: limiti e opportunità*, in *Jus Civile*, n. 4, 2020, pp. 853-886.

tutelati negli Stati membri, tra cui certamente rientrano il diritto di accesso ad un giudice e il diritto ad un giusto processo.

Anche nella prospettiva di utilizzo di strumenti algoritmici in un'ottica di supporto all'attività del giudice, non mancano insomma le criticità, a fronte delle quali l'Unione Europea sta tentando di predisporre delle cautele idonee a bilanciare innovazione e tutela dei diritti. Si tratta di una sfida non semplice, a fronte della quale l'UE ha deciso di non tirarsi indietro nella consapevolezza della necessità di una disciplina uniforme in tutti gli Stati membri. L'omogeneità della regolamentazione, infatti, è funzionale ad evitare che le imprese impegnate nella produzione di strumenti algoritmici possano sentirsi disorientate o, ancora, approfittare di vuoti di legislazione per rimpiazzare la centralità dell'umano con la disumanità del programma⁹⁹.

Un collegamento tra efficienza della giustizia ed intelligenza artificiale si rinviene, da ultimo, nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia per l'anno 2024, che nell'indicare tra le priorità politiche l'obiettivo di una giustizia efficace ed efficiente strettamente correlata al tema della competitività del Paese, individua sette direttrici portanti¹⁰⁰.

Tra queste, la prima si fonda sulla valorizzazione delle risorse umane, da perseguire mediante l'ampliamento delle piante organiche del personale amministrativo e della magistratura, anche onoraria, il compimento dei processi assunzionali in atto e l'innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale.

La seconda, dedicata a digitalizzazione, innovazione tecnologica e IA, prevede la prosecuzione del percorso di digitalizzazione, che presenta molte carenze soprattutto nel settore penale. L'innovazione tecnologica dovrà consentire un accesso semplice, rapido e sicuro alla documentazione processuale in formato digitale, ed essere indirizzata all'adeguamento infrastrutturale e tecnico, all'efficientamento della sicurezza informatica, ad adeguare il livello di connettività per l'accesso alla rete da parte degli uffici giudiziari. Si prevede, al contempo, la creazione entro il 2024 di una nuova direzione generale presso il dipartimento della transizione digitale destinata a coordinare in maniera unitaria gli investimenti informatici.

In realtà, tale sezione dell'Atto, pur contenendo un riferimento all'intelligenza artificiale, non fornisce indicazioni sulle effettive modalità di utilizzo. Ciò, probabilmente, dipende dal ruolo da protagonista assunto dall'Unione europea nella regolamentazione sull'intelligenza artificiale, con l'ormai prossima entrata in vigore dell'*AI Act*. Nell'attesa, non rimane che auspicare il coinvolgimento dei professionisti del sistema giudiziario, di ricercatori e docenti per tracciare un percorso di efficientamento della giustizia compatibile coi principi costituzionali, come auspicato dalla Carta Etica.

⁹⁹ M. SCIACCA, *Algoritmo e giustizia alla ricerca di una mite predittività*, cit.

¹⁰⁰ Le altre direttrici si incentrano sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare e l'ottimizzazione delle risorse materiali, sull'esecuzione penale tra sicurezza e dignità, su una giustizia minorile e di comunità tempestiva ed efficace, sull'affermazione della giustizia come servizio per la collettività, sul rafforzamento dei rapporti internazionali dell'Italia e la promozione della cooperazione giudiziaria.

5. Conclusioni

L'attività giurisdizionale in Italia è afflitta da un arretrato notevole che si sta tentando di recuperare attraverso due strumenti: da un lato, incidendo sulla procedura, dall'altro, sulla questione organizzativa. Sembra questa la prospettiva emersa già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza laddove, oltre alle riforme per l'efficienza dei processi civile e penale, si è prevista l'assunzione di addetti all'Ufficio del processo proprio nella consapevolezza della necessità di intervenire anche su aspetti non prettamente processuali, superando l'idea del giudice come monade isolata.

Anche il recentissimo Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia per l'anno 2024 individua tra le direttrici portanti, accanto alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'IA, la valorizzazione delle risorse umane.

Una totale spersonalizzazione dell'attività giurisdizionale non sarebbe, infatti, del tutto in linea coi principi sanciti all'interno della Costituzione italiana. Non va, al riguardo, dimenticato che *«autonomia e indipendenza, secondo il dettato dell'art. 104 Cost., sono i caratteri di un Ordine, quello giudiziario, che è soggetto soltanto alla legge. La magistratura su questa "esclusiva soggezione" - e, insieme, sul principio dell'accesso per concorso - fonda la propria legittimazione di "potere tecnico"»*¹⁰¹.

Nelle *«Opere giuridiche»*, Calamandrei ripudia l'idea di un giudice deresponsabilizzato, scrivendo: *«(n)oi non sappiamo più che farci dei giudici di Montesquieu, "êtres inanimés" fatti di pura logica. Vogliamo dei giudici con l'anima, giudici engagés, che sappiano portare con vigile impegno umano il grande peso di questa immane responsabilità che è il rendere giustizia»*¹⁰².

Le competenze dei magistrati non sono, dunque, sostituibili con strumenti algoritmici che fungono da cassa di risonanza dei precedenti giurisprudenziali. Non è, tuttavia, possibile negare che ci troviamo di fronte a una nuova fase ricca di cambiamenti che, grazie alla ricerca scientifica, tutelata costituzionalmente dall'art. 9 Cost., prospetta indubbi vantaggi anche nel campo dell'attività giurisdizionale.

Lo sforzo che si richiede ai giuristi è quello di approfondire i meccanismi insiti nel campo tecnico-informatico per poter comprendere in che modo essi possano essere messi a disposizione della collettività per conseguire benefici anche nel settore della giustizia, compatibilmente col dettato costituzionale. Nell'individuare gli strumenti di intelligenza artificiale quali fattori funzionali all'efficientamento della giustizia, si ritiene che i maggiori vantaggi siano realizzabili puntando sugli aspetti organizzativi e di supporto all'attività del giudice, nella direzione già tracciata dai progetti di ricerca descritti *supra*. Spetta, insomma, agli studiosi delle branche giuridiche e tecnologiche sperimentare nuove forme di collaborazione affinché la componente umana e la componente artificiale possano convergere nella prospettiva della predisposizione di cautele idonee a superare le criticità e della massima valorizzazione delle potenzialità offerte dagli strumenti algoritmici.

¹⁰¹ F. GIUFFRÈ, *Intervento all'Assemblea Generale della Corte d'Appello di Catania del 27 gennaio 2024*, pp. 8 s.

¹⁰² P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche, vol. I, Problemi generali del diritto e del processo*, RomaTrE-Press, Roma, 2019, p. 650.

Solo in questo modo l'approccio antropocentrico potrà dirsi rispettato in senso bidirezionale: d'un canto, dal lato di chi amministra la giustizia, che potrà avvantaggiarsi tanto di risorse umane che di strumenti algoritmici per alleggerire il carico di lavoro; dall'altro, dal lato di chi si rivolge alla magistratura pretendendo una tutela dei propri diritti e interessi legittimi secondo principi costituzionali che non possono essere disattesi.